



Camera di Commercio
Verona



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
IN USO DELLE SALE RIUNIONI E DEGLI SPAZI
POLIFUNZIONALI CAMERALI**

Approvato con delibera del Consiglio camerale n. 19 del 26 luglio 2018

PREMESSA

Il Presente regolamento, adottato con delibera di Consiglio numero del , disciplina la concessione a terzi dell'uso delle sale riunioni e degli spazi polifunzionali presenti nella sede della Camera di Commercio I.A.A. di Verona, sita in Verona, corso Porta Nuova 96 (di seguito, per brevità, anche CCIAA di Verona e/o CCIAA e/o Ente camerale).

In particolare, le sale riunioni e gli spazi polifunzionali sono di seguito identificati:

Denominazione sala	ubicazione	n. posti (indicativo)
Domus Mercatorum (auditorium)	I interrato	298
Commercio	I interrato	60
Agricoltura	Piano Terra	54
Artigianato	Piano Terra	54
Industria	Piano I	98
Professioni	Piano I	12
Consumatori	Piano I	12
Turismo	Piano II	40
Cooperazione e Lavoro	Piano II	18
Credito e Assicurazioni	Piano IV	30
Spazio Verona	Piano Terra	Spazio Polifunzionale
Atrio	Piano Terra	Spazio Polifunzionale

Qualora dovessero essere messi a disposizione ulteriori spazi, nella sede camerale ovvero negli altri stabili utilizzati, a qualsiasi titolo, dalla CCIAA di Verona, il presente Regolamento si applicherà per analogia, e i prezzi delle concessioni saranno definiti in rapporto alla dimensione del locale e delle eventuali attrezzature messe a disposizione.

Per dimensione del locale si intende il numero di posti a sedere e/o il numero massimo di occupanti, come definiti a norma di legge e riportati, a titolo indicativo, nella tabella sopra riportata.

Per attrezzature messe a disposizione, si intende la tipologia di attrezzatura presente in sala ovvero richiedibile a supporto.

Art 1 – Concessione a terzi.

Le sale riunioni possono essere concesse a terzi (di seguito denominati anche Concessionari e/o utilizzatori) compatibilmente con gli impegni e le necessità proprie della Camera, per riunioni, congressi, conferenze e incontri, nonché per la tenuta di corsi professionali e di aggiornamento,



esposizioni e manifestazioni di vario genere, anche artistico o letterario: tale elencazione è a puro titolo esemplificativo, mentre non sono in ogni caso ammesse attività contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Nella concessione delle sale ai terzi sono ammesse le sponsorizzazioni dei singoli eventi, nell'ambito di direttive indicate dall'Ente camerale nella lettera di concessione delle sale.

Art 2 – Utilizzo delle sale riunioni

L'istanza per l'uso delle sale riunioni deve essere presentata per iscritto alla Camera di Commercio – Ufficio Provveditorato – di regola almeno 20 giorni prima della data prescelta, utilizzando preferibilmente l'apposito modello di richiesta.

La richiesta dovrà riportare espressamente la motivazione per la quale essa è avanzata, oltre che il programma dell'iniziativa e/o del convegno e/o del corso.

L'uso delle sale viene concesso di regola dal lunedì al giovedì, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, ed il venerdì, dalle ore 8:00 alle 17:00. Può essere, altresì, consentito l'utilizzo delle sale anche oltre detti orari.

L'uso dell'Auditorium *Domus Mercatorum*, delle sale *Commercio*, *Agricoltura*, *Artigianato* e *Industria*, e degli *spazi polifunzionali*, è concesso anche nei giorni di sabato e festivi.

Sarà cura e a carico dell'interessato predisporre un piano di vigilanza e sicurezza per l'utilizzo delle stesse previa approvazione dell'Ente camerale.

Eventuali richieste di concessione per periodi continuativi, o per specifiche necessità di utilizzo che richiedessero una disciplina ad hoc, potranno essere accolte con deliberazione della Giunta camerale, che ne fisserà anche le condizioni economiche. In ogni caso, la concessione avverrà non in esclusiva, potendo l'Ente camerale usufruire della sala nei periodi non concessi.

Art. 2.1 – Utilizzo delle attrezzature multimediali

Per la concessione delle Sale *Domus Mercatorum* e *Commercio*, il fruitore dovrà avvalersi, a sue spese, dell'ausilio di un service specializzato, scelto fra quelli presenti in un apposito elenco (Lista di accreditamento) messo a disposizione dalla Camera di Commercio. Per le rimanenti sale, l'obbligo sussiste unicamente nel caso in cui possa esserci la necessità di attrezzature aggiuntive, non ricomprese nella dotazione standard della sala, o di servizi particolari (streaming, riprese video, registrazione...).

I rapporti contrattuali verranno direttamente gestiti tra i soggetti utilizzatori del Centro Congressi ed i fornitori iscritti nella Lista di Accreditamento, senza intermediazione della Camera di



commercio.

L'organizzatore dell'evento, dovrà concordare direttamente con il fornitore, previa comunicazione alla Camera di Commercio, le attività di consegna, test, e collaudo delle apparecchiature per l'evento.

Art. 3 – Tariffe

La concessione delle sale è subordinata al pagamento delle tariffe definite, e, periodicamente, aggiornate, con deliberazione della Giunta camerale, relativa ai costi di concessione, ed al rimborso spese forfetario, in caso di concessione gratuita.

È facoltà della Giunta disporre diversamente, in ordine alla fissazione delle tariffe di concessione e dei rimborsi spese, in presenza di particolari e/o determinate circostanze.

In qualunque caso, per le concessioni al di fuori dell'orario di apertura della sede camerale, nonché nei giorni di sabato e festivi, verranno comunque addebitate le spese vive (ad esempio, spese di vigilanza).

Il corrispettivo della/e concessione/i dovrà essere corrisposto dall'utilizzatore con le modalità ed entro il termine indicati nell'Offerta del concedente, e, comunque, entro 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'evento.

Le sale riunioni e/o gli spazi polifunzionali possono essere concessi gratuitamente dalla Giunta, con propria deliberazione, quando l'iniziativa risponda ad interessi pubblici generali ovvero rientri nelle finalità proprie delle istituzioni pubbliche nazionali o locali.

Rimangono a carico del richiedente le spese di allestimento di quanto occorrente alla manifestazione, ivi incluso lo sgombero e ripristino immediati, previo accordo con l'ufficio Provveditorato.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia; in particolare è tenuto a:

- non superare la capienza massima della sala concessa in uso. Il concessionario assume ogni responsabilità e rischio connesso all'utilizzo improprio delle sale ovvero di superamento del numero massimo di persone. L'utilizzatore, inoltre, avrà cura di evitare l'accesso di estranei con misure adeguate, attraverso, a titolo esemplificativo, sorveglianza e/o delimitazioni visive facilmente rimuovibili in caso di emergenza;
- evitare tassativamente di installare strutture, infissi e altre opere senza l'autorizzazione



dell'ufficio Provveditorato della Camera; in tali casi, sarà richiesto all'utilizzatore di provvedere alla copertura dei pavimenti e dei rivestimenti con moquette o altri materiali a protezione degli stessi;

- garantire l'uso più corretto e rispettoso delle sale, dei servizi, degli arredi e degli spazi messi a disposizione;
- provvedere direttamente agli eventuali adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti e dalle norme di pubblica sicurezza, con esonero della Camera di commercio da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante da omissioni o inosservanza delle norme suddette;
- provvedere alle necessarie autorizzazioni, informazioni, comunicazioni, in caso di organizzazione di spettacoli o momenti musicali o danzanti, come pure provvedere alle opportune e necessarie comunicazioni alla SIAE;
- provvedere alle necessarie autorizzazioni di carico/scarico temporaneo di merci;
- assolvere eventuali prescrizioni di sicurezza che venissero richiesti dalle competenti autorità, in ossequio alle disposizioni sui pubblici spettacoli;
- esonerare la Camera di commercio da qualsiasi responsabilità per incidente, danni, furti, smarrimenti e qualsiasi altro inconveniente che dovesse verificarsi alle persone e cose di loro proprietà, partecipanti alle riunioni delle sale concesse, arrecati dall'utilizzatore, dai suoi dipendenti e/o collaboratori a vario titolo, ovvero del personale di imprese terze di cui esso si avvalga nell'ambito dell'iniziativa per cui la sala viene concessa (esempio: hostess, servizi catering, servizi di addetti alle emergenze, etc...);
- risarcire la Camera di commercio di eventuali danni che si fossero verificati in conseguenza e in dipendenza della concessione da chiunque provocati alle strutture del fabbricato, serramenti, impianti, servizi igienici, dotazioni, pavimenti, piante ed arredamento in generale, nella misura che verrà stabilita dall'amministrazione camerale sulla base di apposito verbale da redigersi a manifestazione ultimata. A tal fine, in considerazione della natura dell'iniziativa, potrà essere richiesta all'utilizzatore l'esibizione di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile terzi, di massimale congruo alla copertura dei danni che potrebbero eventualmente essere cagionati in ragione della disponibilità della/e sala/e riunioni concessa dalla CCIAA di Verona;
- ottemperare agli obblighi inerenti le emergenze e la sicurezza, ex D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., con specifico riferimento a:



- o la presenza di addetti alle emergenze, adeguatamente formati – rischio medio;
- o la presenza di addetti all'emergenza antincendio;
- o la presenza di addetti all'emergenza di Primo soccorso;
- o l'osservanza delle prescrizioni tutte in materia di sicurezza, secondo le indicazioni impartite dall'Ente camerale e dal Piano di sicurezza da questo predisposto;
- dare comunicazione del nominativo di un proprio referente organizzativo e di un eventuale sostituto, e relativo recapito di reperibilità, sempre presente durante le operazioni di allestimento, evento e disallestimento, per il rispetto delle condizioni di sicurezza sopra indicate.

Il materiale lasciato presso la Sala dovrà essere ritirato immediatamente, al termine dei lavori, e comunque entro le 24 ore successive alla manifestazione, fatte salve le specifiche esigenze di utilizzo da parte dell'Ente. Dopo tale periodo la Camera provvederà ad eliminarlo, addebitandone i costi all'utilizzatore.

Le sale devono essere lasciate in ordine dopo il loro uso.

Art. 5 – Divieti

È consentita la vendita diretta al pubblico, come pure l'esposizione promozionale di prodotti e servizi, a meno che tali attività siano contrarie a norme di legge, ordine pubblico o buon costume. Nella richiesta di disponibilità della sala dovrà essere specificata la destinazione, che l'Ente si riserva di valutare in osservanza delle disposizioni vigenti, oltre che in conformità degli usi e della prassi in materia. L'ente si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non concedere l'uso della struttura per ragioni di opportunità.

È vietata la preparazione di cibi e bevande. Tuttavia, è consentito l'utilizzo di servizi di catering per la mera somministrazione di pasti pre-cotti ed esclusivamente riscaldati al momento. In ogni caso, l'utilizzatore rimane l'unico responsabile per l'utilizzo di servizi di catering, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni normative in merito a detta attività.

Non è consentito:

- affiggere cartelli, striscioni o fondali sui muri o sui rivestimenti della sala o dell'ingresso, salvo che non siano predisposte apposite basi di appoggio;
- affiggere poster, fogli o quant'altro sui vetri e/o sulle veneziane;
- ingombrare in qualsiasi maniera le uscite di sicurezza;
- spostare le attrezzature antincendio;



- spostare e/o occultare la segnaletica indicante le vie di esodo;
- fumare;
- apportare modifiche alla disposizione degli arredi esistenti, fatta salva espressa autorizzazione da parte dell'Ufficio Provveditorato e successivo ripristino, a propria cura e spese.

L'introduzione nella sala concessa di macchinari, strumenti, addobbi, ecc. deve essere specificamente autorizzata.

Art. 6 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario rimane totalmente responsabile in via civile, penale e amministrativa per il caso di inadempimento alle vigenti prescrizioni in materia nonché per tutte le ipotesi di danno cagionate all'Ente camerale ovvero a terzi in occasione dell'utilizzo della sala concessa. Fermo restando l'obbligo di risarcire gli eventuali danni, eventuali spese che l'Ente dovesse sostenere a causa dell'improprio uso delle sale riunioni concesse, anche a seguito della violazione delle norme di cui al presente regolamento, saranno addebitate direttamente al concessionario che ne assumerà la relativa obbligazione, ad ogni effetto di legge.

Art. 7 – Revoca della concessione

La Camera di commercio si riserva di sospendere o rinviare, a suo insindacabile giudizio, le manifestazioni previo congruo preavviso scritto. In tali casi, nessun indennizzo è dovuto al concessionario.

Nessuna azione di rivalsa potrà inoltre essere esercitata nei confronti dell'amministrazione camerale in caso di sospensione della manifestazione in conseguenza di guasti agli impianti e per cause di forza maggiore. Qualora la CCIAA accertasse, con qualunque mezzo, che la sala è stata richiesta in violazione delle norme del presente Regolamento ovvero non siano state rispettate le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, la concessione viene revocata in ogni momento, senza preavviso e senza alcun indennizzo verso il richiedente.

Art. 8 – Sale camerali sponsorizzate

L'utilizzatore è tenuto ad accettare eventuali sponsor presenti nella sala concessa, acquisiti dalla Camera di Commercio in virtù di atti regolamentari e amministrativi propri.

Nel caso ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 (sponsor acquisiti dall'utilizzatore) essi dovranno essere concordati con la CCIAA concedente.



Art. 9 – Soluzione delle controversie.

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che non si possa definire in via amichevole, sarà oggetto di un tentativo di mediazione, ai sensi del D.Lgs. 28/2010.

Art. 10 – Rinvii.

Per gli aspetti di dettaglio, relativi all'applicazione del presente Regolamento, si rimanda alla deliberazione della Giunta camerale di fissazione delle tariffe, di cui all'art. 3 del presente regolamento.